LEGGE 8 novembre 2005 n.158

REPUBBLICA DI SAN MARINO

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'8 novembre 2005.

Art.1
(Il sistema di previdenza complementare)

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Congresso di Stato si impegna a presentare, proponendone il testo, e comunque previo confronto con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, al Consiglio Grande e Generale, una apposita legge per la costituzione, mediante contratti collettivi di lavoro subordinato o accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti, di uno o più fondi pensione per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) previsione di un sistema di previdenza complementare per l'erogazione di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico al fine di assicurare adeguati tassi di sostituzione;
2) l'adozione del sistema di capitalizzazione e conseguente correlazione tra contributi versati e prestazioni pensionistiche complementari;
3) la costituzione, per ogni categoria di lavoratori, di un fondo di previdenza complementare, prevedendo la possibilità per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti di creare fondi di previdenza complementare corrispondenti alle specializzazioni presenti in tali categorie;
4) il principio per cui l'adesione al sistema di previdenza complementare è obbligatoria, sia pure in misura limitata così come previsto al punto 7. Con norma transitoria verranno individuate le categorie di lavoratori che, in presenza di determinate anzianità anagrafiche e contributive, saranno esentati dall'obbligo di adesione al sistema di previdenza complementare;
5) la contribuzione è predefinita al momento di costituzione del fondo pensione. La contribuzione al fondo pensione dei lavoratori subordinati dovrà essere ripartita in modo eguale tra datori di lavoro e lavoratori;
6) la misura della contribuzione obbligatoria e le basi di calcolo della medesima vengono definite dai contratti collettivi di lavoro subordinato e dagli accordi tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi e i rappresentanti dei liberi professionisti;
7) la misura della contribuzione obbligatoria dovrà essere definita tenendo conto delle specificità delle diverse categorie di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e liberi professionisti e, comunque, tenendo conto delle problematiche gestionali dei fondi pensione

delle categorie dianzi indicate presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale, considerando altresì i livelli previdenziali garantiti dalle rispettive gestioni di appartenenza. In ogni caso, per i lavoratori dipendenti la contribuzione obbligatoria non può superare la percentuale dell'8,33% della retribuzione annua, con le modalità di cui al punto 5;

8) adozione di regimi fiscali che tutelino e favoriscano le forme di previdenza complementare collettive rispetto alle forme di previdenza complementare individuali;
9) le risorse dei fondi di previdenza complementare verranno investite nei mercati finanziari e l'entità delle prestazioni dipenderà dal risultato dell'investimento realizzato dai gestori finanziari e/o assicurativi, anche se la disciplina relativa alle modalità di gestione dei contributi dovrà necessariamente garantire l'integrità del capitale affidato dal fondo pensione al gestore. In ogni caso vi sarà una garanzia dello Stato in caso di inadempimento totale o parziale degli impegni assunti dal gestore;
10) previsione di un'apposita disciplina del sistema di gestione finanziaria prevedendo le tipologie dei gestori abilitati e delle gestioni convenzionate che saranno affidate a gestori finanziari ed assicurativi sammarinesi, prevedendo la possibilità di conferire deleghe di gestione a gestori finanziari ed assicurativi non sammarinesi. Il fondo pensione, una volta espletata la gara per la scelta del gestore, dovrà predisporre un apposito piano di investimento, riguardante l'*asset allocation* ed i criteri di diversificazione del rischio, da sottoporre, in via preventiva, al vaglio dell'I.S.S.;
11) le risorse dei fondi pensione dovranno essere depositate presso una banca depositaria distinta dal soggetto gestore. I compiti della banca depositaria riguarderanno la custodia delle risorse finanziarie affidate in gestione nonché l'esecuzione delle istruzioni impartite dal gestore e, infine, la verifica dell'effettivo rispetto, da parte del gestore medesimo, delle disposizioni legislative e di quelle statutarie e regolamentari del fondo pensione. Nella definizione dei ruoli di gestore e di banca depositaria dovrà essere conferita, nella disciplina, una precisa rilevanza alla Banca Centrale Sammarinese;
12) la vigilanza sul sistema di previdenza complementare è affidata all'Istituto per la Sicurezza Sociale. Previo confronto con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, con apposito decreto reggenziale saranno disciplinati i compiti autorizzativi ed ispettivi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
13) previsione dell'istituzione presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale di un Casellario sulla previdenza complementare e disciplina di una Commissione di Gestione di tale Casellario;
14) principio per cui le prestazioni pensionistiche complementari dovranno essere erogate in forma di rendita. Verranno individuate le fattispecie nelle quali potrà essere consentito di ottenere una parte della prestazione sotto forma di capitale;
15) previsione di un'apposita disciplina in relazione alle modalità con le quali i fondi pensione affidano alle imprese di assicurazione l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita.

2. A tal fine saranno individuati:

a) gli schemi-tipo di convenzione per l'affidamento delle risorse a gestori finanziari e/o assicurativi. Almeno il 50% delle risorse dovrà essere gestito attraverso gestioni assicurative di tipo rivalutabile;
b) gli attivi e i corrispondenti limiti di investimento attraverso i quali i gestori potranno operare, nel rispetto dello scopo esclusivamente previdenziale e delle direttive del consiglio di amministrazione (CdA) del fondo;
c) i criteri quantitativi e qualitativi che dovranno essere considerati per la scelta del gestore, anche in relazione ad analoghi incarichi svolti in Paesi esteri;
d) gli obblighi del gestore nel confronti del CdA del fondo, della banca depositaria, della vigilanza e della Commissione di Gestione del Casellario;
e) le modalità di partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che concorrono al finanziamento delle gestioni secondo principi di elettività e pariteticità ed adeguati requisiti di onorabilità e professionalità.

Art.2
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 11 novembre 2005/1705 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani